

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2077

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IARIA, AIELLO

Modifica all'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di composizione del comitato amministratore della Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Presentata l'8 ottobre 2024

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI! — La Gestione separata è un fondo pensionistico istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel 1995 per assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino a quel momento escluse. I liberi professionisti privi di cassa di previdenza, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e altre categorie di lavoratori devono iscriversi a tale fondo, che si occupa di assicurare ai propri membri la tutela previdenziale.

Tra i contribuenti della Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si distinguono principalmente due categorie di lavoratori: i lavoratori parasubordinati e i liberi professionisti.

Sulla base dei dati forniti dall'INPS, la prima categoria è più numerosa della seconda, anche se la contribuzione offerta dai professionisti è di gran lunga superiore rispetto a quella dei cosiddetti lavoratori parasubordinati, in quanto i redditi professionali sono in media notevolmente più alti e più stabili nel tempo. Inoltre, a seguito dei numerosi interventi legislativi che si sono succeduti in materia di lavoro e che hanno scoraggiato il ricorso a forme di lavoro parasubordinato, i dati più recenti evidenziano un netto e progressivo calo del numero di questi a fronte, invece, di un continuo aumento del numero dei professionisti iscritti.

Pertanto, appare doveroso che i rappresentanti dei professionisti, che tra l'altro contribuiscono in modo rilevante alla for-

mazione delle risorse del fondo, possano essere rappresentati nel comitato amministratore del fondo nella stessa misura delle associazioni datoriali e sindacali.

La rappresentanza dei professionisti è stata individuata nelle forme aggregative di associazioni professionali maggiormente rappresentative dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS inserite nella sezione III dell'elenco tenuto dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Ai fini della copertura finanziaria, la presente proposta di legge non introduce ulteriori costi a carico del bilancio dello Stato, comportando anzi una riduzione di quelli

attuali in quanto si propone di ridurre il numero totale dei componenti del comitato amministratore da dodici a undici.

L'articolo 1 della proposta di legge sostituisce dunque il comma 2 dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, prevedendo, in primo luogo, la riduzione dei membri, da dodici a undici, del comitato amministratore e disponendo, inoltre, che tre membri siano designati dalle citate forme aggregative di associazioni professionali maggiormente rappresentative dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 58 della legge
17 maggio 1999, n. 144)*

1. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:

«2. Per la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto da undici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tre designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura, tre designati dalle associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori parasubordinati iscritti al Fondo e tre designati dalle forme aggregative di associazioni professionali maggiormente rappresentative dei professionisti iscritti al Fondo inserite nella sezione III dell'elenco tenuto dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e del personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni ».

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



19PDL0110320